



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Consiglio regionale della Toscana (AOOCRT)
Protocollo n. 0000588/02.06 del 15/01/2025
Fascicolo: LEX11_PDL_0274;



Gruppo
Consiliare
Fratelli d'Italia

AOOCRT Protocollo n. 0000588/15-01-2025



02.06

Firenze, 13 gennaio 2025

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale
SEDE

Oggetto: Emendamenti alla Proposta di legge n. 274 –
“Valorizzazione della Toscana diffusa”.

Emendamento n. 1

Sostituire l'articolo 1 comma 1 come segue:

“1. La Toscana Diffusa è l'insieme dei territori definiti come Aree Interne dalle più recenti mappature (Mappatura AI 2020, approvata dal CIPES il 15/02/2022) e dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015 n.1, congiuntamente all'allegato B della legge regionale 68/2011, rappresentata dai comuni parzialmente o totalmente montani e dai comuni oggetto di interesse dalla SNAI (Strategia nazionale Aree Interne), così come dalle municipalità più isolate dalle principali conurbazioni urbane e meno servite dalle infrastrutture reali e virtuali che, nel corso degli anni, hanno conosciuto fenomeni di spopolamento e depauperamento di servizi, attività economiche e produttive, comunque detentori di patrimoni culturali ed ambientali, fondativi e custodi dell'identità Toscana.”

Relazione illustrativa

Questa sostituzione mira, rispetto alla precedente formulazione dell'articolo, a identificare in maniera più vasta, e al contempo elastica, una definizione per natura cangiante come quella di Toscana Diffusa, dotandola di un aspetto maggiormente “spirituale”, e identificando nella società “un contratto tra i vivi, i morti e coloro non ancora nati”, di cui parla Burke. L'emendamento intende altresì contrapporre in positivo, al necessario richiamo relativo alla definizione di area interna che traduce una situazione di squilibrio e svantaggio, la ricchezza ed il valore aggiunto che questi territori rappresentano, in ogni ambito e settore regionale, tanto da intestarsene il nome”.

Emendamento n. 2



All'articolo 1, comma 2, aggiungere:

dopo le parole “attività produttive” le parole “e commerciali, con riferimento sia agli esercizi stabili, in particolare quelli di prossimità, che a quelli ambulanti”;

dopo le parole “all’offerta culturale,” le parole “sportiva, del benessere e del tempo libero”.

Relazione illustrativa

Questo emendamento mira a inserire sia le attività più prettamente commerciali - con riferimento particolare ai negozi di prossimità, presidi sociali e fonti di attrazione delle comunità e fornitori di beni e servizi essenziali, spesso base dell'economia locale, e ai negozi ambulanti, che nei borghi e nelle frazioni talvolta surrogano le botteghe - sia l'offerta sportiva, del benessere e del tempo libero, fra gli ambiti, divenuti basilari nell'ottica della qualità della vita non più soltanto urbana ma rurale e montana, a cui garantire condizioni adeguate per realizzare gli obiettivi complessivi della presente Proposta di Legge.

Emendamento n. 3

All'articolo 1 comma 5 sostituire il punto a) come segue:

“a) riconosce e valorizza i tratti identitari peculiari, le tradizioni, le usanze, i costumi, i dialetti e le specificità proprie dei luoghi della Toscana Diffusa;”

Relazione illustrativa

Questo emendamento mira a dare adeguato valore ai vasti patrimoni identitari, diffusi e tramandati fra le generazioni anche dalle tradizioni e dai dialetti, tali da rappresentare la ricchezza straordinaria ed inestimabile, al pari del patrimonio artistico e monumentale, su cui si fonda e prende forma la civiltà toscana. La tutela e la valorizzazione di tali patrimoni sono compiti irrinunciabili di una Regione fiera della propria storia ed identità, e consapevole di come parte di essa trovi radici ancora salde in quel vasto mosaico di piccole comunità, custodite da una popolazione anziana, e dalla persistenza di una cultura orale e rurale che sono oggetto della legge sulla Toscana Diffusa. L'obiettivo è riscoprire e tramandare ciò che ci ha resi come siamo, considerandoci parte di un qualcosa di più grande che appartiene a tutti, la cui sopravvivenza dipende da noi e può ancora vivere in noi.



Emendamento n. 4

All'articolo 1 comma 5, al punto c), aggiungere, dopo le parole “degli attori del territorio”, le parole: “, promuovendo ed incentivandone le forme associate, in particolare quelle del terzo settore, atte a garantire la prestazione di servizi, la tutela e la promozione del patrimonio storico ed ambientale;”

Relazione illustrativa

Questo emendamento mira a riconoscere il ruolo sempre più importante del Terzo Settore, la cui presenza diffonde capitale sociale nelle comunità, consente lo svolgimento in maniera gratuita ed efficiente di servizi sociali e di tutela storico-ambientale, protegge i patrimoni, anche quelli meno noti, della natura e della cultura, rappresenta una spinta all'impegno sociale e civico per le giovani generazioni, di cittadinanza attiva per ogni cittadino, e rappresenta un elemento di autentica integrazione nelle comunità.

Emendamento n. 5

Sostituire l'articolo 2, comma 1 come segue:

“1. La Regione stabilisce gli indirizzi strategici, gli obiettivi e le tipologie di intervento in materia di politiche a favore dei territori della Toscana Diffusa in accordo con i comuni, le unioni dei comuni e le province, d'ora in poi denominati Enti Locali, nell'ambito del PRS.”.

Relazione illustrativa

Questa sostituzione mira, rispetto alla precedente formulazione dell'articolo, a impegnare la Regione a definire in maniera *strategica* gli indirizzi di intervento, considerando come gli squilibri nella Toscana Diffusa citati anche nel Rapporto Irpet “Le Aree Interne in Toscana - caratteristiche attuali ed opportunità di sviluppo”, al di là dei comuni ambiti di intervento, presentino una diffusione, origini e difformità tali, tra le varie aree geografiche, da rendere necessaria una programmazione puntuale in grado di assicurarne l'efficacia rispetto all'obiettivo stesso della legge in oggetto. Questa aggiunta terminologica fa risaltare meglio la natura prioritaria di tale azione. Inoltre, si fa risaltare a tal fine il ruolo fondamentale degli enti locali, citandoli espressamente almeno una volta ed in un punto chiave del testo di legge, sia per la valenza tuttora loro attribuita dall'articolo 5 e dall'articolo 114 della Costituzione, sia per le competenze di cui sono tuttora intestatari, sia infine per il valore non solo simbolico assunto nella storia e nella vita italiana dall'unificazione ad oggi e di quella dalla nostra regione con le riforme leopoldine che segnano la nascita della Toscana moderna.



Emendamento n. 6

Sostituire il titolo dell'articolo 3 come segue:

“Strumenti di comunicazione, informazione e partecipazione”

Relazione illustrativa

Questa sostituzione mira a dare rilevanza alla partecipazione dei cittadini dei luoghi di Toscana Diffusa all'elaborazione delle scelte riguardanti la vita delle loro comunità, nell'ottica del coinvolgimento della popolazione e della trasparenza, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione e dell'articolo 3 dello Statuto come disciplinato dalla l.r. 2 agosto 2013 n. 46.

Emendamento n. 7

All'articolo 3, comma 1 aggiungere, dopo le parole “processi di ascolto della cittadinanza”, le parole “e di confronto, in coerenza al dettato della legge regionale n. 46/2013,”.

Relazione illustrativa

Questo emendamento mira ad associare al termine “ascolto” quello di “confronto”. Ascoltare la popolazione è infatti fondamentale, ma avere con essa anche un confronto introduce un arricchimento e un dinamismo nel dibattito che aumenta le possibilità di prendere decisioni appropriate. Con ciò si intende richiamare e dare piena attuazione a quanto disposto dalla legge regionale della Toscana sulla partecipazione n. 46/2013, incentivando il coinvolgimento delle popolazioni residenti attraverso la predisposizione degli strumenti digitali, innovando ed arricchendo la vitalità democratica delle comunità locali e contribuendo alla costruzione di un rinnovato patto tra istituzioni e cittadini.

Emendamento n. 8

All'articolo 3, comma 2, lettera c) aggiungere, dopo le parole “iniziative sul territorio”, le parole “, in raccordo con gli enti locali e le realtà del terzo settore,”.

Relazione illustrativa

Questo emendamento mira a rafforzare il ruolo, anche in termini organizzativi e informativi, sia del terzo settore che degli enti pubblici e locali, come previsto dal dettato della legge regionale della Toscana sulla partecipazione n. 46/2013. In tal modo, da un lato, si avrebbe concreta attuazione la necessaria



concertazione tra tutti gli attori e, dall'altro, i suddetti enti, spesso investiti da domande informative sulle iniziative regionali, sarebbero interessati e responsabilizzati a collaborare in forma attiva.

Emendamento n. 9

Sostituire l'articolo 4, comma 2, lettera b) come segue:

“b) la capillarità dei servizi strutturali di trasporto pubblico locale su gomma, l'organizzazione e l'integrazione con i servizi a domanda debole quali, in particolare, il trasporto a chiamata ed il trasporto scolastico 'a porte aperte', al fine di garantirne, con il mantenimento e la sostenibilità, la fruibilità e l'inclusione;”

Relazione illustrativa

Questa sostituzione mira, rispetto alla precedente formulazione dell'articolo, a rafforzare il carattere sociale del trasporto, inserendo i concetti fondamentali di fruibilità e di inclusione che, tenuto conto del dato sull'invecchiamento della popolazione e dalla lettura delle cronache locali, non sempre e non dovunque vengono pienamente garantiti.

Emendamento n. 10

All'articolo 4, comma 2, lettera c), aggiungere dopo le parole “paesaggistici, culturali e sociali”, le parole “e ambientali”.

Relazione illustrativa

Questo emendamento mira a riconoscere il valore attrattivo anche dei beni ambientali, così ben difesi da associazioni locali, regionali e nazionali come il FAI e ricordando che un toscano illustre come Giovanni Spadolini istituì il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

Emendamento n. 11

All'articolo 4, comma 3 aggiungere, dopo le parole “Gli enti locali,”, le parole “, anche in raccordo con gli uffici regionali e statali competenti,”.

Relazione illustrativa

Questo emendamento mira a garantire collaborazione informativa e organizzativa fra i diversi livelli della Pubblica Amministrazione, favorendone un rapporto cooperativo e non concorrenziale, tenuto



conto della necessità di sostenere in particolare i piccoli comuni nei compiti ove sono richiesti, sovente, profili specialistici non presenti.

Emendamento n. 12

All'articolo 4, comma 4 aggiungere, dopo le parole "ai sensi della l.r. 68/2011", le parole " , incluso il recupero delle case cantoniere in accordo con Anas per finalità socio-culturali, sportive e produttive".

Relazione illustrativa

Questo emendamento mira a suggerire il recupero di strutture strettamente legate allo sviluppo stradale e in senso lato industriale del nostro Paese che, a seguito delle dismissioni avvenute negli anni Ottanta del XX Secolo, hanno perduto la funzione originaria ma che rimangono testimonianze interessanti di un passato importante e potrebbero essere adoperate per iniziative in grado, ad esempio, di veicolare memorie e tradizioni dei vari territori o, in ogni caso, per finalità di rilevanza pubblica ai fini della presente legge.

Emendamento n. 13

Dopo l'articolo 4, comma 5, lettera b) punto 2) inserire il seguente punto:

"3) la predisposizione, in accordo con le municipalità locali, di collegamenti idonei, continuativi o a chiamata, tra le stazioni ferroviarie, le località capoluogo, le frazioni e il resto del territorio, con la previsione di servizi taxi, NCC e trasporto pubblico nonché di mobilità dolce;"

Relazione illustrativa

Questo emendamento mira ad ampliare le possibilità di accesso ai territori della Toscana Diffusa, incluse le frazioni più remote, in un'ottica di integrazione fra le amministrazioni pubbliche, i centri logistici e i fornitori dei servizi di trasporto. In questa ottica si ritiene di affrontare ancora meglio uno dei problemi dei luoghi di TD, cioè l'isolamento. Occorre riconoscere, da subito, la necessità di legare la prevista implementazione del trasporto ferroviario alla possibilità che le stazioni ferroviarie della Toscana Diffusa trovino nuove e adeguate formule di collegamento da e per il territorio, ricorrendo alla previsione di nuovi e idonei servizi.

Emendamento n. 14

Sostituire l'articolo 5, comma 2, lettera a) come segue:



“a) la Giunta regionale – nel rispetto dei principi della dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali, che promuove una transizione digitale plasmata dai valori europei - coordina le attività dei centri di alfabetizzazione e facilitazione digitale per permettere ai residenti dei territori della Toscana Diffusa la fruizione dei servizi pubblici ed un pieno e consapevole uso del web, nonché per aiutare la conoscenza delle nuove opportunità della digitalizzazione, in particolare in ambito didattico, formativo e professionalizzante e le nuove disponibilità di servizi digitali di comunicazione e di dialogo per via telematica con la pubblica amministrazione, specialmente nell’ambito delle comunicazioni in tema di sicurezza, allerta pubblica e protezione civile;”

Relazione illustrativa

Questa sostituzione mira, rispetto alla precedente formulazione dell’articolo, a rafforzare il concetto di “pieno e consapevole uso del web” che, soprattutto per le popolazioni anziane, non è sempre un concetto semplice da metabolizzare; mira inoltre ad impegnare la Regione a diffondere la conoscenza delle nuove opportunità della digitalizzazione, in particolare in ambito didattico, formativo e professionalizzante, perché sono possibilità non sempre ben evidenziate dalla comunicazione ufficiale e tanto più si rendono necessarie per superare la sfida alla disuguaglianza nell’accesso all’informazione, alla qualità dell’offerta didattica, alla formazione dei lavoratori ed alla competitività delle imprese della Toscana Diffusa. La nuova formulazione aspira anche a potenziare i servizi digitali di comunicazione e di dialogo per via telematica con la Pubblica Amministrazione, specialmente nell’ambito delle comunicazioni in tema di sicurezza, allerta pubblica e protezione civile, perché di fronte a catastrofi naturali, o causati dall’uomo, la comunicazione tempestiva e capillare, specie in luoghi più isolati, può fare la differenza fra la vita e la morte. Si ricorda, altresì, che l’UE intende consentire ai cittadini di godere appieno delle opportunità offerte dalla transizione digitale e per questo ha adottato una serie di diritti e principi digitali che riflettono i valori dell’UE e promuovono una visione antropocentrica, sicura e sostenibile per la trasformazione digitale.

Emendamento n. 15

All’articolo 6, comma 1, lettera b) aggiungere, dopo “Centrali operative territoriali (COT)”, le parole “e l’implementazione e mappatura, in accordo con gli Enti Locali, dei DAE, e di ogni altro dispositivo di primo soccorso di uso pubblico”.

Relazione illustrativa



Questo emendamento mira a sottolineare la necessità di implementare la presenza dei Defibrillatori Semiautomatici Esterni, strumenti di primo intervento ormai essenziali rispetto ad alterazioni cardiache importanti. La funzione, diffusione e facilità di impiego e manutenzione dei DAE deve consentire, tramite un'accorta installazione e mappatura, di incentivare la partecipazione delle comunità sul tema delle politiche sanitarie e sociali. Peraltro, sebbene il Dae sia l'elemento chiave in questa fase storica, non è affatto escluso che altri strumenti possano essere predisposti, e quindi la legge vuole semplicemente prevederne la possibilità d'impiego.

Emendamento n. 16

Dopo l'articolo 6, comma 1, lettera k) aggiungere il seguente punto:

“l) il riconoscimento del ruolo di presidio sociale delle farmacie presenti nei territori, in quanto fornitrici di servizi e un maggiore e diversificato impiego dei dispensari farmaceutici.”

Relazione illustrativa

Questo emendamento mira a rafforzare sia il ruolo di presidio sociale, oltretutto di assicurazione, delle farmacie, che nei luoghi più lontani dai centri abitati sono il primo, quando non l'unico, interfaccia del cittadino col mondo sanitario; sia il ruolo, che in futuro diventerà preponderante, delle farmacie che saranno non più solo erogatrici di farmaci o prodotti sanitari ma diventeranno fornitrici di servizi. Allo stesso scopo bisogna prevedere specificatamente la possibilità nei centri urbani, da cui le farmacie si sono nel tempo delocalizzate, di rivedere ed ampliare i criteri per l'impiego dei dispensari farmaceutici, per consentire alla popolazione residente, specie anziana, di limitare i costi e i tempi degli spostamenti quotidiani. Anche sulla scia della L. n. 221/1968, così come modificata dalla L. n. 362/1991, che prevede che nei comuni, frazioni, o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, qualora non sia aperta una farmacia privata o pubblica prevista nella pianta organica, le regioni possono istituire dispensari farmaceutici.

Emendamento n. 17

All'articolo 6, comma 3 aggiungere, dopo le parole “misure per l'accessibilità”, le parole “, fruibilità e usabilità”

Relazione illustrativa



Questo emendamento mira a evidenziare, attraverso i concetti chiave di “fruibilità” e “usabilità”, parlando di abbattimento di barriere architettoniche, quanto il pur fondamentale concetto di accessibilità non sia sufficiente, se poi le persone con disabilità non sono in grado di usufruire pienamente delle strutture predisposte, per favorire una maggiore integrazione.

Emendamento n. 18

All'articolo 7, comma 2, lettera c) aggiungere, dopo le parole “impiantistica sportiva pubblica,”, le parole “in particolare quella delle scuole di ogni ordine e grado,”

Relazione illustrativa

Questo emendamento mira a stabilire una priorità, di carattere “sociale”, dell'impiantistica sportiva pubblica delle scuole. Ciò serve per garantire maggiormente sia il diritto all'istruzione, di cui l'attività fisica è un aspetto centrale, riconosciuto e garantito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione italiana, sia il diritto allo sport, che dal 2023 è parimenti entrato a far parte della Costituzione italiana (ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione).

Emendamento n. 19

Dopo l'articolo 8, comma.1, lettera d) aggiungere i seguenti punti:

“e) l'adeguato sostegno all'edilizia scolastica, con la previsione di risorse appositamente dedicate nei bandi della Regione;”

“f) l'implementazione di misure di sostegno alla locazione o all'acquisto di immobili ad uso abitativo per il personale docente.”

“g) la possibile previsione di spazi idonei ad ospitare sedi distaccate di istituti superiori pubblici o privati e altresì delle facoltà universitarie toscane, nei casi in cui la formazione e professionalizzazione erogata sia rispondente al sistema economico e produttivo tipico dei diversi territori della Toscana Diffusa.”

Relazione illustrativa

Questo emendamento mira ad aggiungere tre aspetti rilevanti nella politica complessivamente tesa a dotare i territori di TD di servizi che blocchino lo spopolamento o favoriscano il ripopolamento. Si parla di edilizia scolastica e di immobili ad uso abitativo per il personale docente, che spesso viene a



insegnare da fuori e va incoraggiato – con ogni modalità possibile – a intraprendere questa particolare scelta professionale, legando al suo benessere quello della continuità e della qualità didattica. E si parla di formazione e di professionalizzazione, che aggiunge strumenti e consapevolezza circa le sfide da affrontare. Il Rapporto Irpet “Le aree interne in Toscana - caratteristiche attuali ed opportunità di sviluppo” precisa come alcuni settori produttivi siano particolarmente sviluppati nelle aree interne, e si ritiene dunque possibile pensare di offrire l’opportunità ai territori di creare legami specifici tra mondo del lavoro e comunità, così da consentire il permanere in loco dei giovani ed agevolando nel complesso la popolazione attiva.

Emendamento n. 20

Dopo l’articolo 9, comma 1, lettera f) aggiungere i seguenti punti:

“g) la riscoperta, il recupero e la valorizzazione, attraverso la previsione di incentivi mirati e la collaborazione con il mondo scolastico pubblico e privato e le categorie, dei mestieri artigiani come elementi portanti del sistema economico sociale locale;”

“h) il monitoraggio costante e lo studio, attraverso la raccolta e l’analisi di dati - in collaborazione con enti locali, Irpet e associazioni di categoria - della condizione lavorativa e socio-economica dei territori.”.

Relazione illustrativa

Questo emendamento mira a introdurre due aspetti integrativi rispetto alla formulazione dell’articolo. In primo luogo si sottolinea come il recupero, o la maggior diffusione, dei mestieri artigiani sia, da un lato, un modo di garantire il perpetuarsi di una sapienza del “saper fare”, per citare una categoria di John Dewey, e dall’altro un significativo elemento dello sviluppo economico di quel territorio. In secondo luogo si fa riferimento alla raccolta e allo studio dei dati per monitorare con costanza e con un indiscutibile approccio scientifico le condizioni lavorative e socio-economiche dei territori, in modo da poter intervenire, con tempestività ed efficacia, non solo nei contesti di verificata crisi.

Emendamento n. 21

All’articolo 9, comma 2, lettera a), aggiungere, dopo le parole “i centri per l’impiego” le parole “,unitamente alla previsione di spazi polifunzionali pubblico di co-working, dove svolgere anche le attività di formazione”.



Relazione illustrativa

Questo emendamento mira a prevedere, accanto alle caratteristiche “classiche” dei centri per l’impiego, anche modalità più moderne, quali spazi polifunzionali di co-working, per incontrare domanda e offerta, mettere insieme diverse competenze e fornire così servizi integrati, risparmiare denaro e consumo di suolo alla ricerca di un luogo dove svolgere la propria professione.

Emendamento n. 22

All’articolo 9, comma 2, lettera b), aggiungere, dopo le parole “per il superamento delle perifericità”, le parole “, tenendo conto delle specifiche peculiarità dei territori”.

Relazione illustrativa

Questo emendamento mira ad evitare i possibili errori, evidenziati in passato ad esempio dall’esito negativo di molti referendum indetti per approvare la fusione fra Comuni, derivanti da una legislazione generosa negli obiettivi, ma respinta dalle popolazioni perché calata dall’alto. Si vuole altresì riconoscere compiutamente, in tutti questi processi, il valore ed il ruolo delle identità locali.

Emendamento n. 23

Dopo il comma 1 dell’articolo 10, inserire il seguente comma:

“2. La Regione sostiene gli enti nella pianificazione relativamente all’esigenza di agevolare e armonizzare, anche sotto il profilo della pianificazione urbanistica, le finalità della suddetta legge.”.

Relazione illustrativa

Questo emendamento mira a ribadire, stavolta in termini di pianificazione urbanistica, l’esigenza di un rapporto di collaborazione, teso all’ottimizzazione delle risposte alle domande della cittadinanza, fra enti pubblici di diverso livello, con l’impegno dei più grandi, come la Regione, a sostenere i più piccoli, come i Comuni. Ciò si rende necessario ai fini stessi della pianificazione della strategia regionale sulla Toscana Diffusa, la quale non può prescindere dal considerare, nei casi in cui si rende indispensabile, la rispondenza della strumentazione e della pianificazione urbanistica alle politiche oggetto di questa legge. Si evidenzia altresì il ruolo propulsore di Regione Toscana nell’incentivare lo sviluppo di questi territori, secondo lo spirito della legge e le peculiari caratteristiche degli enti coinvolti.

Emendamento n. 24



Sostituire il comma 1 dell'articolo 11 come segue:

“1. La Regione promuove interventi di rigenerazione urbana nei territori della Toscana Diffusa al fine di rendere più attrattivo e vivibile il territorio, migliorare la qualità e la funzionalità del tessuto urbano e sociale, favorire il rilancio economico, assicurare funzioni di presidio del territorio e contrastare i fenomeni di invecchiamento e di abbandono da parte della popolazione residente, consentendo la previsione di politiche incentivanti il ripopolamento e la natalità.”

Relazione illustrativa

Questa sostituzione mira, rispetto alla precedente formulazione dell'articolo, a indicare, fra gli obiettivi di rigenerazione urbana, quello di potenziare la previsione di politiche incentivanti il ripopolamento e la natalità. Tornare a ripopolare borghi antichi, montani o isolati, e decidere di formare una famiglia e di viverci con i figli, significa impegnarsi quotidianamente e a 360 gradi per politiche volte a dotare quei territori di servizi e possibilità di lavoro, ma anche per politiche sociali ambiziose. Politiche che, ad esempio, consentano di abbattere o ridurre le spese sostenute per i neonati nei loro primi anni di vita; di rendere gratuiti per tutti i bambini e i ragazzi la mensa scolastica e il trasporto scolastico dei bambini e ragazzi di asilo, scuole elementari e scuole medie; di prevedere forme di premialità per aziende locali che assumano donne con figli piccoli. Allo stesso modo lo sviluppo e la tenuta economica, così come la fornitura stessa di servizi adeguati, in questi territori non possono prescindere dal dato relativo al numero ed alle fasce di età dei residenti. Non esiste futuro per i territori della Toscana Diffusa se non si creano le condizioni per rendere la natalità un'autentica risorsa per tutta la comunità.

Emendamento n. 25

Sostituire l'articolo 11, comma 4, lettera a), come segue:

“a) riuso e rifunzionalizzazione di aree e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse generale e per il miglioramento della qualità della vita della popolazione residente, attraverso la riduzione delle diseguglianze sociali, la creazione di nuove opportunità di lavoro e sviluppo economico e la promozione della partecipazione alla vita pubblica degli attori locali;”.

Relazione illustrativa

Questa sostituzione mira, rispetto alla precedente formulazione dell'articolo, a indicare scopi più precisi per gli interventi di “riuso e rifunzionalizzazione di aree e di strutture edilizie esistenti pubbliche per



finalità di interesse generale”. Ci si riferisce agli interventi di carattere sociale, economico e partecipativo, indicati nella nuova formulazione, i quali si accompagnano assieme, diversificandosi nei vari contesti geografici, nella definizione delle politiche di sostegno e rilancio della Toscana Diffusa.

Emendamento n. 26

Sostituire l'articolo 11, comma 4, lettera b) come segue:

“b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico, volto a ridurre ogni forma di inquinamento, e ampliando gli spazi a verde pubblico di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché per la promozione delle attività culturali e sportive, compresi interventi di:”

Relazione illustrativa

Questa sostituzione mira a introdurre i concetti di efficientamento energetico e spazio a verde pubblico come criteri basilari per interventi di riqualificazione e decoro urbano, nonché la previsione di spazi a verde nella disponibilità delle comunità locali, nell'ottica dell'applicazione del più ampio, e fondamentale, concetto di “sostenibilità”.

Emendamento n. 27

Dopo l'articolo 11, comma 4, lettera b), punto 5) aggiungere il seguente punto:

“6) edilizia residenziale convenzionata per studenti universitari, in accordo con le facoltà, e prevedendo convenzioni per il personale medico, didattico e dei corpi di sicurezza dello Stato;”.

Relazione illustrativa

Questo emendamento mira a intervenire sull'edilizia da un lato per facilitare la permanenza nei luoghi di TD per il personale legato all'erogazione dei principali servizi pubblici e dall'altro per consentire a studenti universitari, immatricolati presso atenei italiani e stranieri, di venirvi a studiare in un ambiente paesaggisticamente appagante e a prezzi molto al di sotto di quelli, sovente insostenibili, necessari a pagare un affitto nei centri urbani sedi di università. Si tratta di una misura atta ad integrare le categorie previste dall'articolo, cercando di agevolare la prima grande fase di attuazione di questa legge, nell'ottica



di sostenere il ripopolamento della Toscana Diffusa, parallelamente alla rinnovata previsione e fruizione dei servizi necessari a garantirne il pieno godimento.

Emendamento n. 28

Dopo l'articolo 11, comma 4, lettera d) aggiungere i seguenti punti:

“e) recupero di immobili o spazi atti a supportare ed incentivare l'attività delle polizie municipali, delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e della protezione civile;”;

“f) previsione, in raccordo con gli enti locali, delle politiche per la sicurezza con il supporto agli interventi tesi al miglioramento e all'implementazione dell'illuminazione pubblica e all'installazione di sistemi di videosorveglianza.”.

Relazione illustrativa

Questo emendamento mira ad affrontare, con modalità diverse ma complementari, il tema della sicurezza. In primo luogo si prende atto che polizia municipale, forze dell'ordine, vigili del fuoco e protezione civile hanno bisogno di spazi, di sedi fisiche, non necessariamente da costruire ex novo ma anche da ottenere recuperando immobili in disuso, al fine di garantire la loro presenza rispondendo alle esigenze logistiche necessarie al miglior espletamento delle rispettive funzioni. In secondo luogo, la sicurezza è diffusa e percepita fra la popolazione se le strade sono illuminate e se esistono sistemi di videosorveglianza, utili non solo a dissuadere da condotte criminali, ma anche a fornire strumenti di supporto adeguati all'attività delle forze dell'ordine.

Emendamento n. 29

Dopo l'articolo 12, comma 1, lettera f) aggiungere il seguente punto:

“g) recupero, valorizzazione e promozione delle produzioni agro alimentari tipiche e delle con esse attività svolte dai consorzi e delle filiere locali della Toscana Diffusa, con incentivo al riconoscimento delle denominazioni e certificazioni di garanzia dei prodotti di qualità, attraverso iniziative e progettualità mirate ed il potenziamento del circuito delle Strade del vino e dell'olio e dei sapori e del progetto regionale Vetrina Toscana.”

Relazione illustrativa



Questo emendamento mira a mettere a sistema - e a migliorarne recupero, valorizzazione e promozione - tutto il vasto mondo, che ha un enorme valore economico, tanto delle produzioni tipiche, dei circuiti e delle strutture create da Regione Toscana, o presenti sul territorio, quanto delle kermesse tese ad esaltare anche il ruolo dei produttori, singolarmente in tesi come nelle loro forme associate, e di tutte le produzioni di qualità, come le DOP/IGP, il mondo del biologico, i prodotti della montagna, i Prodotti Agroalimentari Tradizionali PAT assieme ad ogni altra denominazione nel campo della produzione enologica.

Si fa particolare riferimento alla Legge regionale 5 agosto 2003, n. 45. Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità e a Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe alimentari che utilizzano i prodotti del territorio, nonché i produttori veri e propri. Nei luoghi di TD l'elemento enogastronomico è spesso, inoltre, un elemento distintivo della capacità di lavorare o esaltare un prodotto, della convivialità, della voglia di stare insieme, senza dimenticare il valore in termini di promozione, economico e socio-culturale delle varie espressioni locali della cucina nella Toscana Diffusa.

Emendamento n. 30

All'articolo 12, comma 2, lettera b), aggiungere, dopo le parole "dell'insediamento giovani agricoltori", le parole "e la predisposizione, in accordo con le categorie e il sistema scolastico e universitario, di incentivi alla formazione e professionalizzazione".

Relazione illustrativa

Questo emendamento mira a sottolineare che insediare giovani agricoltori è un'ottima strategia ma che, oltre all'amore per la terra e per una vita a contatto con la natura, occorrono competenze e professionalità che vanno formate mediante approcci specialistici, ricorrendo al supporto delle categorie, delle scuole e delle università.

Emendamento n. 31

All'articolo 17, comma 4, dopo il punto c aggiungere il seguente punto:

"d) delle esigenze abitative del personale medico, didattico e dei corpi di sicurezza dello Stato".

Relazione illustrativa



Questo emendamento individua uno strumento per facilitare la permanenza nei luoghi di TD del personale legato all'erogazione dei principali servizi pubblici, vale a dire la salute, la scuola e la sicurezza, identificati come primari per garantire e ampliare la fruibilità de suddetti luoghi.

Emendamento n. 32

All'articolo 18, comma 3, dopo il punto b aggiungere il seguente punto:

“c) tiene conto delle esigenze abitative del personale medico, didattico e dei corpi di sicurezza dello Stato”.

Relazione illustrativa

Questo emendamento individua uno strumento per facilitare la permanenza nei luoghi di TD del personale legato all'erogazione dei principali servizi pubblici, vale a dire la salute, la scuola e la sicurezza, identificati come primari per garantire e ampliare la fruibilità dei suddetti luoghi.

Emendamento n. 33

Dopo l'articolo 19, comma 1, lettera a) aggiungere il seguente punto:

“a bis) sostenere l'accesso al credito, o condizioni finanziarie agevolate, per le piccole e medie imprese ubicate nei territori di Toscana Diffusa, con particolare riferimento a quelle che operano nel commercio e nel turismo;”

Relazione illustrativa

Sostenere aziende impegnate in settori fondamentali per l'economia, l'identità, la promozione dei luoghi di Toscana Diffusa, ad esempio con facilitazioni creditizie, accesso a finanziamenti con tassi a 0 o agevolati, incentivi per innovazioni sostenibili e programmi di formazione. significa investire sullo sviluppo, sull'ingegno, sul talento, su una visione a lungo termine del futuro della Regione.

Emendamento n. 34

All'articolo 19, comma 1, lettera c), dopo “cammini regionali”, inserire le parole “del turismo esperienziale, del turismo rurale, del turismo sostenibile, e di altre modalità che possono rappresentare opportunità economiche significative per i territori;”.

Relazione illustrativa



Si ritiene di particolare importanza diversificare l'offerta turistica per attrarre un pubblico più ampio e ridurre la dipendenza da flussi turistici specifici, secondo una tendenza alla specializzazione e alla ricerca di forme nuove di vacanza già presenti prima del Covid-19.

Emendamento n. 35

All'articolo 19, comma 1, lettera g) aggiungere, dopo le parole “riqualificare gli ambiti e spazi”, le parole “o prevederne nuovi”.

Relazione illustrativa

Questo emendamento mira a scongiurare l'eventuale insufficienza del mero, e pur lodevole, recupero di “ambiti e spazi per attività economiche e per il trasferimento tecnologico”, prevedendo la possibilità, affatto remota, che in alcuni contesti se ne rendano necessari di nuovi.

Emendamento n. 36

Dopo l'articolo 20, comma 2 aggiungere i seguenti commi:

“2 bis. La Regione prevede incentivi per l'istituendo Albo delle Botteghe Storiche, riconoscendone il ruolo di presidio sociale.”;

“2 ter. La Regione prevede incentivi agli esercizi commerciali che sostengono la promozione e la vendita dei prodotti tipici e delle filiere locali e toscane.”.

Relazione illustrativa

Questo emendamento mira a prevedere un ruolo centrale per le botteghe storiche toscane che assumono valore identitario e imprenditoriale, nonché elemento di attrazione e richiamo dei luoghi della Toscana Diffusa e a favore della cui tutela si sono pronunciati, trasversalmente alle maggioranze politiche, consigli comunali di diverse realtà e associazioni di categoria. Al fine di innescare processi virtuosi di economia circolare va altresì prevista una premialità legata espressamente alla promozione commerciale, presso gli esercizi commerciali della Toscana Diffusa, dei prodotti tipici dei territori.

Emendamento n. 37

All'articolo 22, comma 1 aggiungere, dopo le parole “eventi e manifestazioni culturali”,



le parole “, volti a valorizzare e promuovere usi, costumi, sagre, feste patronali, mercati settimanali, ricorrenze storiche, tradizioni e folklore, cucina, dialetto, musiche e canti popolari,”.

Relazione illustrativa

Questo emendamento mira a identificare, dentro la definizione di eventi e manifestazioni culturali, l'insieme di elementi che in termini identitari, prima ancora che storici e culturali, contribuiscono a legare, animare, far conoscere e perpetuare nel tempo i luoghi e le comunità residenti nella Toscana Diffusa. Anche perché le sagre, le feste patronali, i mercati settimanali rappresentano occasioni di incontro, di socialità, di riconoscimento a una comune appartenenza, non solo geografica.

Emendamento n. 38

All'articolo 22 il comma 1 è sostituito dal seguente:

La regione promuove e valorizza il patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale della Toscana diffusa, riconoscendolo parte fondante della propria identità.

Relazione illustrativa

Questo emendamento intende precisare in maniera chiara come Regione Toscana intenda riconoscere nel vasto patrimonio storico culturale, artistico ed ambientale dei luoghi della Toscana Diffusa parte integrante ed irrinunciabile della propria identità, la cui promozione e valorizzazione parta da un'opera di tutela viva da tramandare tra le diverse e nuove generazioni come legame comunitario fondamentale.

Emendamento n. 39

All'articolo 22, comma 1, aggiungere il seguente punto:

1 bis) “la Regione promuove attività formative presso i cittadini residenti affinché possano diventare attori attivi nelle attività promozionali del proprio territorio. Offrire corsi di formazione su marketing territoriale, storytelling e gestione degli eventi può dotarli delle competenze necessarie per raccontare le loro storie, creare eventi e coinvolgere i visitatori. Queste "memorie storiche" possono essere valorizzate attraverso passeggiate narrate, rendendo il patrimonio locale parte integrante dell'esperienza turistica;”.

Relazione illustrativa

Questo emendamento mira a raggiungere contemporaneamente gli scopi di promuovere il territorio, formare nuove professionalità aumentando l'occupazione, creare nuove forme di turismo e di promozione, tornare a raccontare se stessi e i propri concittadini.



Emendamento n. 40

All'articolo 22, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

“2 bis. La Regione riconosce il ruolo plurisecolare svolto dalla Chiesa cattolica nell'origine e nello sviluppo delle comunità locali, in particolare di quella della Toscana Diffusa, scandendone la vita sociale e lasciando impronta viva nell'assetto urbanistico della maggior parte dei centri urbani, che trova nei campanili, così come nelle torri campanarie, il simbolo per eccellenza della propria identità. A tal fine si adopera, di concerto con le autorità ecclesiastiche e gli enti locali, a promuovere la valorizzazione ed il recupero funzionale dell'ingente patrimonio artistico ed edilizio, valutando progettualità nell'interesse delle comunità locali”.

Relazione illustrativa

Questo emendamento mira a riconoscere il valore storico, culturale, artistico, sociale, del sacro e dello spirituale ed identitario della cristianità e della Chiesa cattolica nella storia della nostra Regione nel corso degli ultimi duemila anni. Un patrimonio il cui valore non può essere misconosciuto o cancellato, bensì laicamente considerato ed inserito all'interno del più ampio ragionamento circa la sua dimensione nell'identità particolare della Toscana Diffusa, che ne racconta fin dalla toponomastica il carattere indissolubile.

Ciò è possibile recuperando, tra gli altri, il patrimonio edilizio, che spesso intreccia quello artistico e del sacro, che dalle chiese alle pievi, dai monasteri ai conventi, dalle scuole alle colonie fino agli ospedali e agli ostelli, fino ai tabernacoli e alle croci stradali - senza dimenticare il significato anche simbolico degli stessi campisanti la cui manutenzione è memoria chi si fa decoro dei nostri morti - segnano parte integrante, quando non fondante, della geografia, non solo storica, della nostra civiltà e della nostra società.

Emendamento n. 41

All'articolo 22, dopo il comma 2 bis (come introdotto dall'emendamento n. 33), aggiungere il seguente comma:

“2 ter. La Regione Toscana tutela e riconosce il valore civico delle edicole, delle librerie, delle biblioteche, degli archivi, pubblici e privati, degli altri luoghi e strumenti di diffusione della cultura, dell'informazione, del sapere e dell'editoria, nonché come spazi di diffusione della democrazia e



promuove, in accordo con gli attori e le categorie di riferimento, incentivi – sotto forma di interventi di natura economica, fiscale o di destinazione d'uso di immobili di proprietà pubblica o di altra natura - ed iniziative per aumentarne e consolidarne la presenza e la diffusione sui territori della Toscana Diffusa.”

Relazione illustrativa

Questo emendamento mira a incoraggiare il consolidamento, l'ampliamento e l'apertura di edicole, librerie, biblioteche e archivi, che rappresentano non solo un'attività imprenditoriale ma anche un elemento di coesione sociale, un pilastro della tenuta e dello sviluppo della vita democratica, uno strumento di valorizzazione delle espressioni culturali del territorio una forma di trasmissione del sapere, nonché il veicolo tradizionale della diffusione e crescita del sistema editoriale. Gli strumenti sono sia quelli di natura economica e fiscale sia quelli di natura infrastrutturale nonché la previsione di risorse tali da consentire la definizione di strategie tese a ad incentivare e rinnovare il rapporto tra cittadino e carta stampata rivitalizzando un circuito dal quale dipende, oltre alla crescita ed allo sviluppo culturale della comunità, la qualità e le dinamicità richieste, oggi più che mai, dalla nostra vita democratica.

Emendamento n. 42

All'articolo 22, dopo il punto 4, aggiungere il seguente punto:

“5. La Regione riconosce e incentiva l'opera di valorizzazione e recupero funzionale per finalità pubbliche e come veicoli delle più diverse forme di espressione artistiche e culturali di luoghi quali i teatri, i cinema, le sale concerto, le piste da ballo ed ogni altro ambiente storicamente identificato nelle comunità locali dalla Toscana Diffusa come spazio per le adunanze pubbliche, al fine di incentivare, anche attraverso la loro rinnovata gestione ed impiego polivalente, la vitalità ed il dinamismo, nonché l'aggregazione e le partecipazione, individuale ed associata, alla vita pubblica dei membri della comunità”.

Relazione illustrativa

Questo emendamento mira a incoraggiare il recupero di spazi pubblici di ambienti votati all'incontro, alla condivisione, alla trasmissione dei saperi ed al confronto di idee. La finalità non è solo quella legata all'implementazione di luoghi di diffusione di cultura e di formazione, anche pedagogica, della cittadinanza; col presente emendamento si intende infatti sviluppare anche la partecipazione alla vita pubblica, elemento che rafforza la vita democratica stessa della nostra società. Il recupero funzionale e



la valorizzazione mirata in un'ottica regionale di tali ambienti inoltre può rappresentare un incentivo alla rivitalizzazione del tessuto non solo sociale ma anche economico dei territori e delle comunità locali.

Emendamento n. 43

All'articolo 26, comma 3, punto d), aggiungere i seguenti punti:

“e) rappresentanti del sistema scolastico regionale, indicati dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana;

f) rappresentanti del sistema informativo regionale, indicati dall'Ordine Giornalisti della Toscana.”

Relazione illustrativa

Questo emendamento mira a rendere ancora più rappresentativo e inclusivo l'istituendo l'Osservatorio della Toscana Diffusa presso la Giunta regionale, presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato, strumento di partecipazione per le politiche regionali oggetto della presente legge, previsto dall'articolo 26. Si ritiene infatti che l'apporto del mondo della scuola e dell'informazione sia essenziale per un più corretto e organico funzionamento dell'Osservatorio.

I Consiglieri Regionali

Vittorio FANTOZZI

Sandra BIANCHINI

Diego PETRUCCI

Gabriele VENERI

E. TOSCANI

A. CARLUCCI



OGGETTO: TESTO SOSTITUTIVO EMENDAMENTO protocollo. n. 0000594/02.06 del 15/01/2025

Fascicolo LEX11_PDL_0274

**Emendamento n. 1
pdl 274 (Valorizzazione della Toscana diffusa)**

1. Dopo l'articolo 27 è introdotto il seguente articolo 27 bis:

“Art. 27 bis

Sostegno alla residenzialità e agli esercizi di vicinato nell'anno 2025

1. Per i comuni della Toscana diffusa come identificati ai sensi dell'articolo 2, per l'anno 2025, sono stanziati risorse fino all'importo:

- a) di euro 750.000,00 ai fini del sostegno all'acquisto di cui all'articolo 17;
- b) di euro 750.000,00 ai fini del sostegno alla locazione residenziale di cui all'articolo 18.


2. Per l'anno 2025, ai fini del sostegno degli esercizi di vicinato nei centri o nuclei abitati non capoluogo dei territori della Toscana diffusa ai sensi dell'articolo 20, comma 1 sono stanziati risorse fino all'importo di euro 500.000,00.

3. Per l'anno 2025, ai fini del sostegno dei processi di sviluppo economico di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), ed in particolare per le attività di valorizzazione delle produzioni agroalimentari ai fini della promozione e della internazionalizzazione prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 3) della l.r. 1/2006, sono stanziati risorse fino all'importo di euro 300.000,00.”.

Relazione illustrativa

E' necessario prevedere risorse aggiuntive per l'annualità 2025 per l'acquisto e la locazione residenziale, per il sostegno degli esercizi di vicinato nonché per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari per aumentare nel primo anno di vigenza della legge l'impatto degli effetti incentivanti su questi ambiti importanti per la vita dei territori della Toscana diffusa, risorse da attribuirsi mediante bando.

AOCRT Protocollo n. 0001081/28-01-2025



02.06



OGGETTO: TESTO SOSTITUTIVO EMENDAMENTO protocollo. n. 0000596/02.06 del 15/01/2025
Fascicolo LEX11_PDL_0274

Emendamento n. 2
pdl 274 (Valorizzazione della Toscan

AOCRT Protocollo n. 0001082/28-01-2025

1. L'articolo 28 è così di seguito sostituito:

“Art. 28
Norma finanziaria



02.06

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 27 bis, comma 1 è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 1.500.000,00 per l'anno 2025 cui si fa fronte per euro 750.000,00 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” Programma 06 “Interventi per il diritto alla casa” Titolo 1 “Spese correnti” e per euro 750.000,00 con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 27 bis, comma 2 è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 500.000,00 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 27 bis, comma 3 è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 300.000,00 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

4. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi 2, 3 e 4, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027 per competenza e cassa di uguale importo:

Anno 2025:

- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 2.300.000,00;
- in aumento Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” Programma 06 “Interventi per il diritto alla casa”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 750.000,00;
- in aumento, Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” per euro 750.000,00;
- in aumento, Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 500.000,00;
- in aumento, Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 300.000,00.”.

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria

Con il presente emendamento si intende prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 2.300.000,00, per la **sola annualità 2025**, ripartito in euro 750.000,00 per sostenere interventi per le locazioni residenziali, euro 750.000,00 per sostenere gli acquisti residenziali in territori montani, per euro 500.000,00 da destinarsi al mantenimento degli esercizi di vicinato presenti in centri non

capoluogo dei territori della Toscana diffusa ed infine per euro 300.000,00 per il sostegno dei processi di sviluppo economico di cui all'art. 19, comma 1, lett. a), ed in particolare per le attività di valorizzazione delle produzioni agroalimentari ai fini della promozione e della internazionalizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), n. 3) della l.r. 1/2006.

La copertura finanziaria è assicurata mediante riduzione del fondo speciale per i nuovi provvedimenti legislativi di cui alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025/2027 che presenta la necessaria disponibilità. La spesa, che ha natura di tetto per il solo anno 2025, è imputata come segue sul bilancio regionale:

- euro 750.000,00 sulla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" Programma 06 "Interventi per il diritto alla casa", Titolo 1 "Spese correnti"
- euro 750.000,00 sulla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 07 "Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni", Titolo 2 "Spese in conto capitale"
- euro 500.000,00 sulla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 02 "Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori", Titolo 1 "Spese correnti";
- euro 300.000,00 sulla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti".

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. G. P.', located at the bottom right of the page.



OGGETTO: TESTO SOSTITUTIVO EMENDAMENTO protocollo. n. 0000597/02.06 del 15/01/2025

Fascicolo LEX11_PDL_0274

**Emendamento n. 3
pdl 274 (Valorizzazione della Toscana diffusa)**

1. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, le parola “banda ultra larga” sono sostituite dalle seguenti parole: “fissa e mobile”.

Relazione illustrativa

Nel comma 1 dell'articolo 5, trattandosi di disposizione di principio, è opportuno precisare che le azioni regionali promuovono la connettività fissa e mobile e riguardano ogni tipologia di connessione e quindi non solo quelle a banda ultra larga.

AOCRT Protocollo n. 0001083/28-01-2025



02.06



OGGETTO: TESTO SOSTITUTIVO EMENDAMENTO protocollo. n. 0000598/02.06 del 15/01/20225

Fascicolo LEX11_PDL_0274


**Emendamento n. 4
pdl 274 (Valorizzazione della Toscana diffusa)**

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 , sono aggiunte in fondo le seguenti parole: “anche in coordinamento e nel rispetto delle procedure della contrattazione collettiva per ciò che concerne le professionalità sanitarie”.

Relazione illustrativa

Per ciò che concerne la previsione di incentivi finalizzati a garantire la prossimità dell'assistenza sanitaria e sociale nelle zone disagiate, è necessario inserire nell'articolo 6 il riferimento alla contrattazione inerente le professionalità sanitarie.

AOCRT Protocollo n. 0001084/28-01-2025



02.06



OGGETTO: TESTO SOSTITUTIVO EMENDAMENTO protocollo. n. 0000599/02.06 del 15/01/20225
Fascicolo LEX11_PDL_0274

Emendamento n. 5
pdl 274 (Valorizzazione della Toscana diffusa)

1. Nel numero 5 della lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 della pdl 274 (Valorizzazione della Toscana diffusa) le parole "16 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)" sono sostituite dalle seguenti: "20 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo).".

Relazione illustrativa

È necessario cambiare il riferimento normativo delle associazioni pro-loco dell'articolo 19 in quanto è stata di recente approvata la legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo).

AOCRT Protocollo n. 0001085/28-01-2025



02.06



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Consiglio regionale della Toscana (AOOCRT)
Protocollo n. 0001093/02.06 del 28/01/2025
Fascicolo: LEX11_PDL_0274;



Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia

Firenze, 28 gennaio 2025

AOOCRT Protocollo n. 0001093/28-01-2025



02.06

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio Regionale
SEDE

Oggetto: Testo sostitutivo a emendamento n. 19 protocollo n. 588, a firma dei consiglieri Fantozzi, Bianchini, Petrucci, Veneri, Tozzi, Capecchi, alla Proposta di legge n. 274 - Valorizzazione della Toscana Diffusa

Emendamento n. 19

Dopo l'articolo 8, comma.1, lettera d) aggiungere i seguenti punti:

“e) l'adeguato sostegno all'edilizia scolastica, con la previsione di risorse appositamente dedicate nei bandi della Regione.”

“f) l'implementazione di misure di sostegno alla locazione o all'acquisto di immobili ad uso abitativo per il personale docente.”

“g) la possibile previsione di spazi idonei ad ospitare sedi distaccate di istituti superiori pubblici o privati e altresì delle facoltà universitarie toscane, nei casi in cui la formazione e professionalizzazione erogata sia rispondente al sistema economico e produttivo tipico dei diversi territori della Toscana Diffusa.”

“h) la definizione, in collaborazione con le strutture didattiche, di una progettualità didattica mirata alla conoscenza delle peculiarità, con particolare attenzione agli aspetti storico-culturali e socio-economici, dei contesti territoriali della Toscana Diffusa.”



“i) la previsione di corsi di educazione civica e di formazione mirati al temi dell'ecologia, della prevenzione e della protezione civile, da svolgere in sinergia con agenzie formative ed Enti del Terzo Settore, in rapporto ai contesti territoriali della Toscana Diffusa.”

Relazione illustrativa

Questo emendamento mira ad aggiungere alcuni aspetti rilevanti nella politica complessivamente tesa a dotare i territori di TD di servizi che blocchino lo spopolamento o favoriscano il ripopolamento. Si parla di edilizia scolastica e di immobili ad uso abitativo per il personale docente, che spesso viene a insegnare da fuori e va incoraggiato – con ogni modalità possibile – a intraprendere questa particolare scelta professionale, legando al suo benessere quello della continuità e della qualità didattica. E si parla di formazione e di professionalizzazione, che aggiunge strumenti e consapevolezza circa le sfide da affrontare. Il Rapporto Irpet “Le aree interne in Toscana - caratteristiche attuali ed opportunità di sviluppo” precisa come alcuni settori produttivi siano particolarmente sviluppati nelle aree interne, e si ritiene dunque possibile pensare di offrire l'opportunità ai territori di creare legami specifici tra mondo del lavoro e comunità, così da consentire il permanere in loco dei giovani ed agevolando nel complesso la popolazione attiva. Si dà inoltre rilievo a progetti didattici e formativi tesi, da un lato, ad ampliare la conoscenza e la consapevolezza delle peculiarità dei luoghi di Toscana Diffusa da parte di chi vi risiede, a cominciare dalle giovani generazioni; e, dall'altro lato, a introdurre buone pratiche di cittadinanza attiva, con particolare riferimento all'ecologia, alla cura dell'ambiente, alla protezione del territorio.

Cons. Vittorio Fantozzi

Cons. Sandra Bianchini

Cons. Diego Petrucci

Cons. Gabriele Veneri

Cons. Elisa Tozzi

Cons. Alessandro Capecchi




REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Lega Toscana Salvini Premier

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale
Dottor Antonio Mazzeo
SEDE

AOCRT Protocollo n. 0001139/28-01-2025



02.06

Emendamento 4 alla Proposta di legge n. 274 - Valorizzazione della Toscana Diffusa.

All'articolo 2 – Programmazione – sostituire il comma 3 come segue:

“La Giunta regionale, sentiti gli enti locali e le associazioni socio economiche interessate, con deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, provvede all’attuazione degli interventi di cui al comma 2 e alla definizione delle modalità per la sottoscrizione dei patti di cui al comma 6”

Relazione: l'emendamento introduce un parere obbligatorio e non vincolato della commissione competente del consiglio regionale in merito alla definizione delle modalità per la sottoscrizione dei patti per la Toscana diffusa.

NENI

BARDINI

LAVIDI




REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Lega Toscana Salvini Premier

AOCRT Protocollo n. 0001144/28-01-2025



08.06

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale
Dottor Antonio Mazzeo
SEDE

Emendamento 5 alla Proposta di legge n. 274 - Valorizzazione della Toscana Diffusa.

All'articolo 2 – Programmazione – aggiungere al comma 7 dopo le parole “Le modalità per la sottoscrizione di tali patti sono definite con deliberazione della Giunta regionale” quanto segue:

“previo parere obbligatorio ma non vincolante della commissione consiliare competente”

Relazione: in coerenza con quanto previsto dall'emendamento 4, si propone che le modalità per la sottoscrizione dei patti per la Toscana diffusa siano oggetto di un parere non vincolante da parte della commissione consiliare competente.

NENI

BALDINI

LANDI



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale




Consiglio regionale della Toscana (AOCRT)
Protocollo n. 0001157/02.06 del 28/01/2025
Fascicolo: LEX11_PDL_0274;



Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia

Firenze, 28 gennaio 2025

AOCRT Protocollo n. 0001157/28-01-2025



09.06

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale
SEDE

Testo sostitutivo: Emendamento n. 17270 del 17 dicembre 2024

Oggetto: Emendamenti alla Proposta di legge n. 274 – “Valorizzazione della Toscana diffusa”.

Emendamento n. 1

All'articolo 7, comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente lettera:

“f) Assegna ogni anno il titolo di Città Toscana dello sport ai Comuni delle aree geografiche di riferimento della presente Legge”

Relazione illustrativa

Gli obiettivi stabiliti dal presente emendamento, in linea con quelli nazionali ed europei, mirano a salvaguardare, sviluppare e promuovere la diversità e la competitività in ambito sportivo e allo stesso tempo a rendere le città detentrici del titolo succitato polo catalizzatore all'interno di una strategia di sviluppo a lungo termine che abbia importanti ripercussioni positive per lo sviluppo dell'economia e del turismo locale.

Emendamento n. 2

All'articolo 22, comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera:

“c) Assegna ogni anno il titolo di Città Toscana della Cultura ai Comuni delle aree geografiche di riferimento della presente Legge”

Relazione illustrativa

Gli obiettivi stabiliti dal presente emendamento, in linea con quelli nazionali ed europei, mirano a salvaguardare, sviluppare e promuovere la diversità e la competitività in ambito culturale e allo stesso tempo a rendere le città detentrici del titolo succitato polo catalizzatore all'interno di una strategia di sviluppo a lungo termine che abbia importanti ripercussioni positive per lo sviluppo dell'economia e del turismo locale.

I Consiglieri Regionali

Diego Petrucci

Vittorio Fantozzi

Sandra Bianchini



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Presentato in aula
Il 29/1/25
Alle ore 12.00
Per il Presidente
[Signature]

Firenze, 29 gennaio 2025

AOCRT Protocollo n. 0001226/29-01-2025



02.06

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Emendamenti alla Proposta di legge n. 274 (Valorizzazione della Toscana Diffusa).

Emendamento

Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 19 è inserita la seguente:

“h bis) promuovere la creazione di spazi di coworking e di uffici condivisi anche al fine di favorire lo sviluppo di nuove forme di lavoro e di collaborazione.”

Relazione illustrativa

Il presente emendamento si inserisce nell'ambito delle misure a sostegno dello sviluppo economico dei territori della Toscana diffusa, prevedendo interventi volti alla creazione e all'ammodernamento di spazi di coworking e uffici condivisi. Tali spazi possono rappresentare strumenti strategici per favorire nuove forme di lavoro e collaborazione, incentivando l'innovazione, la digitalizzazione e la connessione tra imprese, professionisti e lavoratori.

I Consiglieri.

[Signature]
STEFANO SERRAVERI

[Signature]
CECCARELLI

[Signature]

MARI

[Signature]

IRENE GALLETI

[Signature]

FANTAUCCI

[Signature]

A ULIVI

[Signature]




REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Presentato in aula
Il **29/1/25**
Alle ore ... **12.00**
Per il Presidente

Firenze, 29 gennaio 2025

AOCRT Protocollo n. 0001228/29-01-2025



02.06

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Emendamenti alla Proposta di legge n. 274 (Valorizzazione della Toscana Diffusa).

Emendamento

Al numero 1 della lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 prima delle parole: "agli investimenti produttivi" sono inserite le seguenti: "all'accesso al credito,".

Relazione illustrativa

Con il presente emendamento, nell'ambito delle misure di sostegno ai processi di sviluppo economico, si propone di introdurre un esplicito riferimento all'accesso al credito.

I Consiglieri

CECCARELLI

IRENE GALLETI

STEFANO SCARANO

MEIN

A ULM



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Presentato in aula
Il **29/1/25**
Alle ore **12.00**
Per il Presidente

Firenze, 29 gennaio 2025

AOCRT Protocollo n. 0001229/29-01-2025



02.06

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Emendamenti alla Proposta di legge n. 274 (Valorizzazione della Toscana Diffusa).

Emendamento

L'articolo 27 è sostituito con il seguente:

“Art. 27
Clausola valutativa

1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede alla verifica sull'efficacia della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione che descrive, in particolare:
 - a) gli interventi attivati e l'ammontare dei contributi erogati, oltre al numero delle istanze presentate in rapporto a quelle ammesse, suddivisi per comune;
 - b) la tipologia degli interventi finanziati ed il relativo settore di riferimento;
 - c) i risultati ottenuti in termini di sviluppo delle attività economiche locali;
 - d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge, nonché le azioni intraprese per farvi fronte.

Relazione illustrativa

Con il presente emendamento, in luogo della relazione di cui all'articolo 27, si propone di introdurre una specifica clausola valutativa.

I Consiglieri

CECCARELLI V.



STEFANO SUTTORI



MEIN




FANTOLA





REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

AOCRT Protocollo n.0016791/10-12-2024



02.06



Gruppo Consiliare
Lega Toscana Salvini Premier

Alla cortese attenzione del
Presidente Consiglio regionale

Emendamento 1 alla Proposta di Legge n. 274 – “Valorizzazione Toscana Diffusa”.

Sostituire l'articolo 1 come segue:

1. La Toscana Diffusa è l'insieme dei comuni con territorio totalmente montano oppure classificati area interna intermedia, periferica, ultraperiferica secondo la nuova Mappatura AI 2020, approvata dal CIPESS il 15 febbraio 2022 e parte integrante dell'Accordo di Partenariato per le politiche di coesione 2021-2027 dell'Italia;
2. Il programma regionale di sviluppo (PRS), di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), assieme all'allegato B della l.r. 68/2011, identifica i territori oggetto delle politiche e delle azioni della “Toscana Diffusa”. Il documento di economia e finanza regionale (DEFER), di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015, può aggiornare in modo diversificato gli interventi di sostegno, in coerenza con le singole politiche settoriali;
3. La presente legge persegue l'obiettivo di favorire condizioni adeguate per i Comuni e i cittadini dei territori periferici, attraverso specifici impegni di spesa e procedure ad evidenza pubblica, al fine di garantire pari opportunità di accesso alle reti di collegamento materiale e immateriale, ai servizi socio-sanitari e assistenziali, allo studio, allo sport, alla formazione, al lavoro, all'insediamento ed all'esercizio delle attività produttive nonché all'offerta culturale e turistica e ai servizi digitali.

Relazione: l'emendamento disciplina la definizione di Toscana diffusa, così come riportata all'interno del piano di sviluppo regionale PRS e approvata dal Consiglio Regionale con risoluzione n.239 del 27 luglio 2023. Inoltre, attraverso specifici impegni di spesa e procedure ad evidenza pubblica, la proposta di legge intende promuovere per i Comuni e i cittadini dei territori periferici, identificati all'allegato B della l.r. 68/2011, pari opportunità di accesso alle reti di collegamento materiale e immateriale, ai servizi socio-sanitari e assistenziali, allo studio, allo sport, alla formazione, al lavoro, all'insediamento ed all'esercizio delle attività produttive nonché all'offerta culturale e turistica e ai servizi digitale.

Il Consigliere

RENI

BALDINI

LAUDI




REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Lega Toscana Salvini Premier

AOCRT Protocollo n.0016796/10-12-2024



02.06

Alla cortese attenzione del
Presidente Consiglio regionale

SEDE

Emendamento 3 alla Proposta di Legge n. 274 – “Valorizzazione Toscana Diffusa”.

Sostituisce l'articolo 25 come segue:

**“Art. 25
Monitoraggio”**

1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, valuta i risultati degli interventi ed eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge.
2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale trasmette annualmente alla commissione competente una relazione che descrive, in particolare:
 - a) i contributi e gli strumenti finanziari erogati ed attivati, oltre al numero delle istanze presentate e di quelle ammesse con gli importi dei finanziamenti, suddivisi per comune;
 - b) il numero delle istanze alle quali è stato revocato il contributo con le relative motivazioni;
 - c) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge.;
 - d) le azioni che hanno contribuito alla crescita demografica dei territori della “Toscana Diffusa”, fornendo una specifica divisione per Comune e Provincia di appartenenza;
 - e) i risultati ottenuti, in termini di occupazione e sviluppo delle attività economiche locali.

Relazione: l'emendamento ha la finalità ultima di stabilire il monitoraggio relativo alla proposta di legge, attraverso la trasmissione da parte della Giunta Regionale alla Commissione Consiliare competente di una relazione annuale che comprenda: contributi erogati, criticità rilevate, crescita demografica e numero delle istanze pervenute, i risultati ottenuti, in termini di occupazione e sviluppo delle attività economiche locali.

Il Consigliere

FRANZI

LANZI

CASUCCI



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Consiglio regionale della Toscana (AOCRT)
Protocollo n. 0017269/02.06 del 17/12/2024
Fascicolo: LEX11_PDL_0274;



Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia

AOCRT Protocollo n. 0017269/17-12-2024



Firenze, 10 dicembre 2024

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale
SEDE

Oggetto: Emendamenti alla Proposta di legge n. 274 – “Valorizzazione della Toscana diffusa”.

Emendamento n. 1

All'articolo 6, comma 2, dopo la lettera e), inserire le seguenti lettere:

“f) la previsione di un incentivo economico al personale sanitario che svolga servizio nei presidi ospedalieri o nei territori siti all'interno delle aree geografiche di riferimento della presente legge;”

“g) la previsione della disponibilità dell'alloggio di servizio e dell'ambulatorio gratuito anche in accordo con gli Enti locali di riferimento personale sanitario che svolga servizio nei presidi ospedalieri o nei territori siti all'interno delle aree geografiche di riferimento della presente legge;”

Relazione illustrativa

Il presente emendamento garantisce la realizzazione dell'assistenza e della continuità delle cure nei territori definiti interni o con caratteristiche di zona disagiata

I Consiglieri Regionali

Diego PETRUCCI

VITTORIO FANTONI

SANDRA BIANCHI



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale




Consiglio regionale della Toscana (AOOCRT)
Protocollo n. 0017271/02.06 del 17/12/2024
Fascicolo: LEX11_PDL_0274;



Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia

Firenze, 10 dicembre 2024

AOOCRT Protocollo n. 0017271/17-12-2024



02.06

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale
SEDE

Oggetto: Emendamenti alla Proposta di legge n. 274 – “Valorizzazione della Toscana diffusa”.

Emendamento n. 1

All'articolo 22, dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

“1bis. Gli enti, le istituzioni, le fondazioni, gli organismi dello spettacolo dal vivo, i festival e le associazioni di cui al comma 1, dell'art. 39 della Legge regionale n.21 del 25 febbraio del 2010 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) per accedere ai contributi di cui alle lettere a), b), d), e) e e bis) del comma 2, dell'articolo 39 della stessa Legge regionale, devono realizzare almeno due rappresentazioni teatrali, anche in forma adattata, senza compenso, nei piccoli teatri dei borghi minori toscani.

Ai fini del presente comma, per piccoli teatri si intendono teatri con un numero di posti a sedere inferiore a 200 e per borghi minori si intendono Comuni con un numero di abitanti inferiore a 10.000.”

Relazione illustrativa

Nelle aree interne della Toscana i borghi minori rappresentano un tratto indelebile dell'identità toscana e racchiudono fondamentali aspetti caratterizzanti della nostra cultura, folclore e tradizione.

Nei borghi minori sono presenti i così detti “piccoli teatri” che sono essi stessi un elemento di identità, di unione comunitaria e di socialità e che oltre ad offrire una proposta culturale in aree marginali molto spesso contribuiscono in maniera fondamentale a mantenere in vita le tradizioni ed il folclore toscano.

Il fenomeno dello spopolamento dei borghi minori mette sempre più a rischio l'estinzione dei piccoli teatri causando un impoverimento del tessuto culturale e sociale del nostro territorio toscano.

In questa ottica, al fine di perseguire gli obiettivi individuati dalla Regione Toscana come prioritari e strategici, si ritiene opportuno introdurre nell'ambito della normativa regionale un sostegno per la tutela dei piccoli teatri nei borghi minori, finalizzato a contrastare lo spopolamento dei borghi minori e a preservare i piccoli teatri a rischio di chiusura.

I Consiglieri Regionali

Diego PETRUCCI

VITTORIO FALTOTTI



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale




Consiglio regionale della Toscana (AOCRT)
Protocollo n. 0017272/02.06 del 17/12/2024
Fascicolo: LEX11_PDL_0274;



Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia

AOCRT Protocollo n. 0017272/17-12-2024



02.06

Firenze, 10 dicembre 2024

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale
SEDE

Oggetto: Emendamenti alla Proposta di legge n. 274 – “Valorizzazione della Toscana diffusa”.

Emendamento n. 1

All'articolo 14, dopo il comma 3 inserire il seguente comma:

“3bis. La Regione garantisce che i Comuni sorgivi percepiscano un contributo fisso dalle tariffe del Servizio Idrico allo scopo di compensare le limitazioni di utilizzo del territorio derivanti dalla presenza della fonte sorgiva. Il contributo è da determinarsi all'interno dei costi che già compongono le voci della tariffa, quale forma di compensazione per le limitazioni di utilizzo del proprio territorio determinate dalla presenza all'interno del stesso della fonte sorgiva.”

Relazione illustrativa

I comuni sorgivi forniscono naturalmente un apporto indispensabile ai fini dell'erogazione del servizio idrico, senza che sia loro riconosciuta alcuna forma di corrispettivo conseguente allo sfruttamento da parte della collettività dalla risorsa naturale.

In conseguenza della presenza delle fonti sorgive, detti comuni, prevalentemente montani e quindi già caratterizzati da conformazioni morfologiche specifiche, subiscono una rilevante limitazione dell'uso del territorio mediante apposizioni di vincoli, servitù ed obblighi manutentivi per la tutela della fonte, e che in assenza di corrispettivo economico detti limiti violano il principio comunitario “chi inquina paga”, in forza del quale deve sussistere equilibrio tra l'uso di un bene oggetto di servizio pubblico ed il corrispettivo per il servizio medesimo.

L'emendamento interviene con l'intento di sanare tale mancanza e, pertanto, allo scopo di perequare la condizione del comune sorgivo rispetto a quello del comune privo del vincolo di sorgività, e di non far gravare solo sui primi i limiti derivanti dall'utilizzo della risorsa destinato a tutta la collettività, prevede un contributo da parte di tutti i destinatari del servizio.

Per quanto sopra descritto ed in ottemperanza alla normativa di riferimento si ritiene che la modalità più efficace e diretta per ottenere lo scopo perequativo sia quella di prevedere un corrispettivo da corrispondere ai comuni sorgivi, in misura percentuale, all'interno dei costi che già compongono le voci della tariffa.

I Consiglieri Regionali

Diego PETRUCCI

VITTORIO FANTOLI



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

AOCRT Protocollo n. 0017300/17-12-2024



02.06

Firenze, 17 dicembre 2024

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Emendamenti alla Proposta di legge n. 274 (Valorizzazione della Toscana Diffusa).

Emendamento

L'articolo 26 della Pdl in oggetto è sostituito con il seguente:

“Art. 26

Osservatorio Toscana diffusa

1. È istituito l'Osservatorio della Toscana diffusa presso la Giunta regionale, presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato, strumento di partecipazione per le politiche regionali oggetto della presente legge.
2. L'Osservatorio svolge funzioni di consultazione, il coordinamento, collaborazione con le realtà associative toscane, pubbliche e private, rilevanti per la promozione delle politiche dedicate ai territori interessati e la rappresentazione delle esigenze di riferimento.
3. **I componenti dell'Osservatorio sono individuati dalla Giunta regionale tra le seguenti tipologie di soggetti:**
 - a) associazioni più rappresentative, anche enti del terzo settore, attivi nei territori interessati che si occupano delle politiche oggetto della presente legge;
 - b) enti locali interessati e loro associazioni;
 - c) i soggetti imprenditoriali dei territori, anche associati;

d) enti di ricerca dipendenti dalla Regione.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, **individua i componenti di cui al comma 3 e disciplina** la partecipazione e il funzionamento dell'Osservatorio.


5. La partecipazione all'Osservatorio e alle sue attività non comporta oneri per la Regione.”


Relazione illustrativa

Con il presente emendamento si interviene sull'articolo 26 della Pdl in oggetto al fine di rendere chiaro che le lettere di cui al comma 3 costituiscono tipologie di soggetti all'interno delle quali saranno individuati dalla Giunta regionale i componenti dell'Osservatorio sulla Toscana diffusa. Per una maggiore comprensione delle modifiche apportate si procede alla sostituzione dell'intero articolo anche se le modifiche apportate riguardano esclusivamente gli aspetti anzidetti.

I Consiglieri

VINCENZO CECERELLI 

MARCO NICCOLAI 

FIAMMETTA CAPIROSSI 



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale




Consiglio regionale della Toscana (AOOCRT)
Protocollo n. 0017435/02.06 del 18/12/2024
Fascicolo: LEX11_PDL_0274;



Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia

Firenze, 18 dicembre 2024

AOOCRT Protocollo n.0017435/18-12-2024



02.06

Alla cortese attenzione
del Presidente del Consiglio regionale
Antonio Mazzeo

Oggetto: Emendamento Pdl 274 – Valorizzazione della Toscana diffusa

Emendamento 1

All'articolo 19, comma 1, lettera c), in fine, aggiungere le seguenti le parole: “e del turismo religioso”.

Illustrazione: l'emendamento inserisce la valorizzazione del turismo religioso tra le azioni da intraprendere per la promozione della Toscana diffusa.

*Il Consigliere
Elisa Tozzi*



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale




Consiglio regionale della Toscana (AOOCRT)
Protocollo n. 0017436/02.06 del 18/12/2024
Fascicolo: LEX11_PDL_0274;



Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia

Firenze, 18 dicembre 2024

AOOCRT Protocollo n.0017436/18-12-2024



02.06

Alla cortese attenzione
del Presidente del Consiglio regionale
Antonio Mazzeo

Oggetto: Emendamento Pdl 274 – Valorizzazione della Toscana diffusa

Emendamento 1

All'articolo 19, comma 1, lettera c), dopo le parole: “turismo sostenibile”, inserire le seguenti: “, anche quello enogastronomico,”

Illustrazione: l'emendamento inserisce la valorizzazione del turismo enogastronomico tra le azioni da intraprendere per la promozione della Toscana diffusa.

*Il Consigliere
Elisa Tozzi*